

**CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA "MORELLI BUGNA"**

Rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, STIRATURA DELLA BIANCHERIA PIANA, LAVAGGIO E STIRATURA DEGLI INDUMENTI PERSONALI DEGLI OSPITI E DELLE DIVISE DEL PERSONALE DEL CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA "MORELLI BUGNA" A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE D.M. 11/01/2017.**

**CIG** \_\_\_\_\_

L'anno duemilaventuno, il giorno \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ ) del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

presso \_\_\_\_\_, in Via

\_\_\_\_\_, avanti a me,

Dott. \_\_\_\_\_, con il ruolo di

\_\_\_\_\_, e come tale abilitato a

ricevere e rogare, nell'interesse del Centro Servizi

alla Persona Morelli Bugna, di seguito anche solo

Ente, contratti nella forma

\_\_\_\_\_, sono comparsi i

Signori:

1) Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_, domiciliato

per la carica in \_\_\_\_\_, Via

\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, Responsabile

\_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_,

il quale interviene nel presente atto in forza dell'art. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, e quindi con i poteri per rappresentare l'Ente negli atti aventi rilevanza negoziale, giusto \_\_\_\_\_, in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente che rappresenta;

2) il Sig \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_, identificato a mezzo carta d'identità in corso di validità n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ scadenza \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'interesse della Ditta \_\_\_\_\_ che rappresenta, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, c.f. e p. iva \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della società, e di intervenire nel presente atto in qualità di \_\_\_\_\_ della Ditta \_\_\_\_\_, la quale società compare nel presente atto in proprio in qualità di aggiudicataria del servizio indicato in oggetto, come risulta dalla determinazione del

Responsabile \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

esecutiva (in seguito denominato anche Impresa o Appaltatore).

Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del Codice penale nonché da qualsiasi altra norma.

**PREMESSO**

- che con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Centro Servizi alla Persona "Morelli Bugna" e con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Consorzio CEV, che ha operato in qualità di Centrale di Committenza su mandato dell'Ente, è stata indetta la PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, STIRATURA DELLA BIANCHERIA PIANA, LAVAGGIO E STIRATURA DEGLI INDUMENTI PERSONALI DEGLI OSPITI E DELLE DIVISE DEL PERSONALE DEL CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA "MORELLI BUGNA" E DELLA CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO - A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE D.M. 11/01/2017 - GARA SUDDIVISA IN LOTTI - periodo 36 mesi - procedura espletata mediante il sistema telematico CEV

<https://eprocurement.consorziocev.it> con il

criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità

prezzo;

- che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

del Consorzio CEV sono stati approvati i verbali di

gara e la relativa proposta di aggiudicazione del

RUP aggiudicando il servizio di che trattasi (lotto

1) all'impresa \_\_\_\_\_ e che in

data \_\_\_\_\_ l'aggiudicazione è divenuta

efficace a seguito della verifica del possesso dei

prescritti requisiti;

- che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

il Centro Servizi alla Persona "Morelli Bugna" ha

provveduto conseguentemente all'affidamento del

"SERVIZIO INTEGRATO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO,

STIRATURA DELLA BIANCHERIA PIANA, LAVAGGIO E

STIRATURA DEGLI INDUMENTI PERSONALI DEGLI OSPITI E

DELLE DIVISE DEL PERSONALE A RIDOTTO IMPATTO

AMBIENTALE D.M. 11/01/2017" all'impresa

\_\_\_\_\_ per l'importo netto

contrattuale stimato di € \_\_\_\_\_ (euro

\_\_\_\_\_ /00) I.V.A. esclusa per 36 mesi;

- che il servizio, come da verbale di consegna del

----- (prot. n. -----), è stato

avviato in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, considerando quanto previsto dall'art. 8 comma 1 let. a) del D.L. 76/2020 (decreto semplificazione) coordinato con la legge di conversione n. 120/2020;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 - Premesse**

Di approvare, riconoscere e confermare le premesse di cui sopra come parte integrante e sostanziale del presente contratto, rappresentando le condizioni essenziali per l'assunzione dei diritti e delle obbligazioni che seguono.

**Art. 2 - Oggetto, durata del servizio e del contratto, periodo di prova**

Il CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA "MORELLI BUGNA", qui rappresentato dal \_\_\_\_\_, affida alla Ditta \_\_\_\_\_, di Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, c.f. e p. iva \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, come sopra rappresentata, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del "SERVIZIO INTEGRATO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, STIRATURA DELLA BIANCHERIA PIANA, LAVAGGIO E STIRATURA DEGLI INDUMENTI PERSONALI DEGLI OSPITI E

DELLE DIVISE DEL PERSONALE A RIDOTTO IMPATTO

AMBIENTALE D.M. 11/01/2017 - LOTTO 1".

Tutti i servizi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni presenti nel capitolato speciale d'appalto e relativi allegati, nel progetto tecnico e nell'offerta economica, nonché delle disposizioni generali e di tutte le normative regolamentari e legislative vigenti in materia.

L'appalto avrà durata di anni 3 (tre), escluse le eventuali opzioni, con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio.

Di tale durata i primi sei mesi costituiranno periodo di prova, alla scadenza dei quali l'appalto verrà sottoposto a verifica da parte dell'Ente.

Qualora tale verifica non desse esito favorevole alla prosecuzione del rapporto, quest'ultimo si intenderà risolto di diritto senza che la ditta possa vantare alcun compenso o diritto di sorta,

salvo quelli spettanti per il servizio effettivamente svolto. Durante il periodo di prova il Centro servizi alla persona "Morelli Bugna" potrà, a suo insindacabile giudizio, ai sensi degli art. 1341 e 1373 del Codice Civile, recedere dal contratto per mancato rispetto del contratto per comprovata inefficienza ed insoddisfazione del servizio,

mediante semplice preavviso comunicato in forma scritta almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova. In tale eventualità all'operatore economico spetterà il solo corrispettivo dei servizi già erogati, con esclusione di ogni rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo, mentre l'Ente procederà all'incameramento del deposito cauzionale, salva la richiesta del risarcimento dei maggiori danni subiti. In seguito allo scioglimento del contratto, l'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere all'affidamento dei servizi all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara per il lotto 1 e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria o di indire nuova gara. In quest'ultimo caso rimane peraltro in obbligo alla ditta precedentemente aggiudicataria di proseguire nell'espletamento del servizio appaltato, alle medesime condizioni contrattuali per un ulteriore periodo onde consentire all'Ente di procedere ad una nuova aggiudicazione.

Decorsi i 6 (sei) mesi di prova con esito positivo il contratto si intenderà automaticamente confermato per l'intero periodo.

L'Ente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi, comunicandolo all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.

Il contratto ha una durata di ( ) mesi dalla data del \_\_\_\_\_, data del verbale di consegna del servizio.

La durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

### **Art. 3 - Norme regolatrici del contratto**

L'Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, si impegna all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri, modalità e prezzi dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, dall'offerta fatta dall'Impresa medesima e dalle polizze di garanzia, che l'Impresa dichiara

di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti ad esso allegati o da questo richiamati, le Parti, di comune accordo, prendono atto e pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, al D. Lgs. n. 50/2016 e al Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010, disposizioni che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione, e che si impegnano a rispettare. Le suddette clausole normative e regolamentari si sostituiscono alle clausole difformi od incompatibili del Capitolato speciale d'appalto. Il presente appalto è disciplinato da ogni altra disposizione di Legge o di Regolamento vigente che con esso abbia attinenza.

**Art. 4 - Corrispettivo, modalità di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

Il corrispettivo stimato per il periodo del contratto di 3 (tre) anni ammonta ad € \_\_\_\_\_ = (euro \_\_\_\_\_) oltre I.V.A. considerando le quantità stimate indicate nella documentazione di

gara e i prezzi unitari offerti per ciascun prodotto. L'appalto è a misura pertanto il corrispettivo è calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

Per le modalità di pagamento e fatturazione si rinvia a quanto previsto dall'art. 18 del capitolato speciale d'appalto.

L'impresa si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e all'art. 16 del capitolato speciale. A tali fini i conti correnti bancari dedicati dell'Impresa sono:

| IBAN IT-----della Banca  
----- Filiale di  
----- e la persona delegata ad  
operare su di esso è il  
sig.-----, nato a  
----- il-----, residente  
in -----  
C.F. -----.

L'Impresa si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai suddetti dati.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o

della società Poste italiane S.p.a. secondo le prescrizioni previste dal richiamato art. 3 della legge 136/10, il contratto medesimo è da intendersi risolto di diritto mediante semplice comunicazione da parte dell'Ente. Si dà atto che l'appalto di cui al presente contratto è contrassegnato dal CIG derivato \_\_\_\_\_ riportato di seguito:

\_\_\_\_\_.

L'Impresa si obbliga ad inserire nei contratti con i subcontraenti-fornitori a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i. L'Impresa si obbliga a dare immediata comunicazione all'Ente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Verona, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Art. 5 - Elezione di domicilio e rappresentanza dell'Impresa**

A tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa appaltatrice elegge domicilio in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ . Alla PEC suindicata e/o a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Aggiudicatario nominerà un Responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale ed eventuale sostituto, in caso di assenza, con il compito di rappresentare e impegnare l'Aggiudicatario nella fase esecutiva del contratto.

Il Responsabile dovrà mantenere il proprio incarico per tutta la durata del contratto. L'eventuale ed eccezionale cambiamento del responsabile e/o del sostituto dovrà essere adeguatamente motivato dall'aggiudicatario e comunque il nuovo responsabile dovrà avere una professionalità equivalente o superiore.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della/e persona/e di cui al comma seguente, deve essere tempestivamente notificata all'Ente.

**Art. 6 - Verifiche e controlli.**

I controlli sull'andamento del servizio verranno effettuati con gli strumenti che l'Ente riterrà più

opportuni ed anche eventualmente con quelli previsti dal Sistema Gestione Qualità del Centro Servizi alla Persona "Morelli Bugna", Ente certificato ISO 9001:2015.

I controlli verranno effettuati dal personale incaricato, il quale potrà eseguirli in qualsiasi momento e senza preavviso, utilizzando anche la modulistica prevista dal Sistema Gestione Qualità.

Verranno ammesse le anomalie indicate nella tabella di cui all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il superamento di ogni singola non conformità accettabile per mese o anno determinerà l'applicazione di una penale di € 500,00 la prima volta e di € 1.000,00 dalla seconda in poi.

Al terzo superamento del numero di non conformità ammesse per mese o per anno, il Direttore dell'Ente procederà all'invio di formale diffida.

Dopo tre formali diffide, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Per ogni violazione degli elementi che non compongono il risultato ma che compromettano gli aspetti igienici e/o l'utilizzo improprio o il non utilizzo di prodotti, attrezzature, mezzi e/o impianti (compresa l'interruzione del servizio per

causa imputabile all'appaltatore) e/o la mancata applicazione di quanto dichiarato nel progetto tecnico verrà applicata una penale da Euro 1.500 a Euro 3.000 a seconda della gravità riscontrata.

Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e verranno addebitate in occasione del primo pagamento utile, salvo il risarcimento dei danni ulteriori.

Durante la vigenza contrattuale, l'Ente si riserva la verifica qualitativa della biancheria al momento dell'utilizzo, secondo quanto previsto all'art. 12 del capitolato speciale. Qualora non sia possibile identificare precise responsabilità in merito ad ammanchi o biancheria rovinata, ne verrà comunque quantificato il valore e al termine di ciascun anno l'ammontare complessivo verrà suddiviso al 50% tra aggiudicatario ed Ente.

L'ente si riserva di effettuare, in qualunque momento, accertamenti sul grado batteriologico della biancheria, delle attrezzature e dei mezzi impiegati per l'esecuzione del servizio, ulteriori rispetto a quelli già previsti a carico dell'aggiudicatario nel capitolato speciale all'art. 9, ponendo a carico dell'aggiudicatario le relative spese.

Qualora l'Ente dovesse dotarsi di un sistema di controllo elettronico per la biancheria in partenza

e in arrivo, l'Impresa appaltatrice dovrà dotarsi a sua volta delle apparecchiature necessarie per rendere il sistema attuabile, come previsto all'art. 9 del capitolato speciale.

Nel caso di inadempienza contrattuale, oltre all'applicazione della penale, qualora l'Ente debba provvedere alla copertura del servizio da altro fornitore sul mercato, addebita al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello pattuito, rivalendosi sull'importo dei pagamenti da eseguirsi.

È fatta salva la facoltà dell'Ente, di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

Nel caso di minor spesa, nulla compete all'appaltatore inadempiente, al quale saranno riconosciuti solo i servizi eseguiti a regola d'arte fino al momento della disposta risoluzione.

Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato tecnico, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,005% e lo 0,05% dell'importo contrattuale complessivo, per ogni

inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

L'inadempimento sarà formalmente e rapidamente contestato all'impresa, cui sarà consentito presentare le proprie controdeduzioni nel termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, fatto salvo l'adeguamento immediato alle disposizioni impartite.

Nel caso in cui l'Ente non ritenesse valide le eventuali controdeduzioni dell'impresa, ovvero lo stesso non presentasse alcuna controdeduzione nei tempi consentiti, la suddetta penalità sarà immediatamente applicata con decurtazione dell'importo, nella prima fattura utile o dalla cauzione definitiva, che dovrà essere ricostituita nell'importo originario entro il mese successivo.

#### **Art. 7 - Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e con le modalità di cui all'art. 93, co. 2, 3, e 7, del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto o in dipendenza di questo, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme

pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, l'Impresa ha prestato apposita garanzia definitiva sotto forma di \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, c.f. n. \_\_\_\_\_, agli atti d'ufficio, di cui l'Ente ha facoltà di disporre ai sensi delle vigenti norme e che cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, per l'importo di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_), nella stessa misura e secondo le modalità previste dagli artt. 103 e 93 del D. Lgs. n. 50/2016.

La sopracitata garanzia definitiva è stata prestata nella misura ridotta del \_\_\_\_\_% come previsto dall'articolo 93, co. 7, del D. Lgs. n. 50/2016, richiamato dall'art. 103, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto l'Impresa è in possesso, di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme \_\_\_\_\_, rilasciata con certificato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e data di scadenza \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ ( ) via \_\_\_\_\_,

CAP \_\_\_\_\_, di sistema di qualità conforme alle norme europee.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto all'Ente.

L'Impresa concede ampia facoltà di utilizzare la garanzia in tutto od in parte nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere superiori all'importo della garanzia.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 7 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia venuta meno in tutto o in parte perché escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del contraente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore, ferma restando la facoltà dell'Ente di dichiarare risolto di diritto il contratto e salvo il risarcimento del maggior danno.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore, con assegnazione di un termine per adempiere. Sono

dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dall'Ente in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'Ente può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione del servizio eseguito nonché rivalersi sulla garanzia definitiva vigente, salvo il maggior danno.

La garanzia definitiva prestata è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione secondo le modalità ed i tempi indicati dall'art. 103, co. 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

***Art. 8 - Responsabilità verso terzi ed assicurazioni***

Ai sensi dell'art. 103, co. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto, l'Impresa si assume tutti i rischi di esecuzione ed assume altresì ogni responsabilità per tutti i danni a persone o cose, sia per quanto riguarda quelli ai dipendenti e ai materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse, sollevando l'Ente da ogni

responsabilità al riguardo.

Tutte le responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'Ente o a terzi, a cose o a persone, compresi i dipendenti dell'affidatario, sono senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Impresa. A tal fine l'impresa ha stipulato una polizza RCT/O con primaria compagnia assicurativa con coperture assicurative e durata pari all'intero periodo del contratto fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, così dettagliata:

polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ sottoscritta il \_\_\_\_\_ con periodo di copertura dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ rilasciata dalla Compagnia di assicurazione \_\_\_\_\_, c.f. e p. iva \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, agli atti d'ufficio, con un massimale di € \_\_\_\_\_

Le franchigie o scoperti previsti nella suindicata polizza assicurativa non sono opponibili all'Ente.

Tutte le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese

subappaltatrici e subfornitrici.

L'impresa si impegna espressamente a garantire la copertura assicurativa per l'intero periodo del contratto fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. A tal fine l'Impresa si obbliga a produrre all'Ente i rinnovi delle polizze assicurative alle medesime condizioni o a condizioni più favorevoli per l'Ente, nonché le quietanze di intervenuto pagamento dei premi, almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza delle polizze vigenti tempo per tempo, pena la risoluzione del presente contratto previa diffida da parte dell'Ente. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'Ente può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione del servizio eseguito nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.

***Art. 9 - Adempimenti in materia antimafia***

Ai sensi degli artt. 90, 91 e 92, co. 1, del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., sulla scorta della determinazione di aggiudicazione del Consorzio CEV

N. \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 159/2011 e sue s.m.i., il Consorzio CEV ha acquisito informazione con liberatoria antimafia mediante consultazione della Banca dati Nazionale Unica (B.D.N.A.) con cui il Prefetto di \_\_\_\_\_ ha attestato quanto segue \_\_\_\_\_.

*[oppure]*

Il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto ai sensi dell'art. 3 del D.L. 76/2020 coordinato con L. 120/2020 è stata acquisita l'informativa liberatoria provvisoria conseguente alla consultazione della Banca dati Nazionale Unica (B.D.N.A.) precisando che, se dalle ulteriori successive verifiche risultano cause ostative, l'Ente recederà dal contratto ai sensi dell'art. 92, co. 3, del D. Lgs. n. 159/2011.

*[oppure]*

Pur non essendo ancora pervenuta l'informazione antimafia richiesta, essendo decorso il termine di trenta giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), è possibile procedere con la stipula del contratto ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011 viste le autodichiarazioni presentate dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, precisando che, se dall'informazione risultano cause ostative, l'Ente recederà dal contratto ai sensi dell'art. 92, co. 3, del D. Lgs. n. 159/2011.

#### **Art. 10 - Requisiti e obblighi del personale**

Il personale dell'Aggiudicatario deve essere

adeguatamente formato, qualificato e comunque qualitativamente idoneo allo svolgimento dei servizi affidati, nonché quantitativamente sufficiente a garantire la gestione dell'insieme dell'attività.

L'impresa è responsabile per le prestazioni rese dai propri dipendenti e di quelle rese, nell'ambito degli eventuali subappalti, dai dipendenti dei subappaltatori.

Il personale operante presso l'Ente, assunto in base alle vigenti norme in materia ed con inquadramento nel settore al quale appartiene l'impresa, sarà a completo ed esclusivo carico di quest'ultima, senza alcun onere di qualsiasi tipo per l'Amministrazione, ivi compresi eventuali maggiori o nuovi costi aziendali, dipendenti da variazioni dei contratti collettivi.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale. L'impresa dovrà richiamare, sanzionare e, se necessario o richiesto per comprovati motivi, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta responsabile ed adeguata alla tipologia del servizio prestato.

**Art. 11 - Adempimenti in materia dipendente,**

***previdenza ed assistenza nonché in materia di  
sicurezza e igiene del lavoro***

L'Impresa, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, si obbliga ad osservare ed applicare integralmente e a far osservare ed applicare integralmente tutte le norme e prescrizioni vigenti delle Leggi, dei Regolamenti, dei Contratti Collettivi sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché a rispettare tutte le disposizioni contenute nel capitolato d'appalto in materia, nonché tutte le norme e le leggi vigenti in materia di prevenzione infortuni, manlevando in ampia e totale forma l'Ente da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa è altresì responsabile, in rapporto all'Ente, della osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Parimenti l'Ente resta sollevato da ogni eventuale pretesa da parte del personale dell'Impresa o di terzi, impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

L'impresa dichiara di conoscere e si impegna a

rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss. mm. ii. e di essere edotta, in proposito, dei servizi e dell'ambiente in cui è chiamata ad operare.

L'impresa si obbliga ad impiegare nel corso del presente contratto personale dipendente e a corrispondere a quest'ultimo le retribuzioni dovute e ad attuare nei confronti dello stesso tutte le assistenze, assicurazioni e previdenze stabilite da norme di legge, da regolamenti ed usi locali e dai contratti collettivi di lavoro. L'obbligo sopraindicato vale anche per il personale delle ditte subappaltatrici del cui operato l'impresa rimane completamente responsabile.

#### **Art.12 - Controversie**

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto che dovessero sorgere tra l'Ente e l'Impresa, anche circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, è devoluta all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Verona ed è esclusa la competenza arbitrale. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e

alla loro imputazione alle parti, in relazione  
agli importi accertati, al numero e alla  
complessità delle questioni.

**Art. 13 - Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti nella sede dell'Ente, tutti i documenti di gara, compreso il capitolato speciale d'appalto, l'offerta tecnica ed economica dell'Impresa e la determinazione di aggiudicazione del Consorzio CEV n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, recepita dal Centro Servizi alla Persona "Morelli Bugna" con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**Art. 14 - Rinvio ed osservanza delle norme legislative e regolamentari**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto e dai relativi documenti richiamati o allegati, le Parti fanno esplicito riferimento alle norme vigenti in materia.

Qualora intervengano, successivamente alla stipulazione del presente contratto, normative incompatibili con le disposizioni operative indicate nel Capitolato speciale d'appalto, nel caso in cui non operi la sostituzione automatica di clausole ma sia necessario recepire tali normative sopraggiunte, le Parti si obbligano a sostituire consensualmente le suddette incompatibilità, mediante accordi giuridicamente validi ed equivalenti, sia in relazione al risultato economico che dal punto di vista tecnico.

**Art. 15 - Spese di contratto e regime fiscale**

Tutte indistintamente le spese inerenti e pertinenti, antecedenti e conseguenti al presente contratto, ivi comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, sono a esclusivo carico dell'Impresa appaltatrice, che le assume.

L'IVA, nella misura di legge, è a carico del \_\_\_\_\_.

**Art. 16 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni necessarie a favorire la corretta

esecuzione del presente contratto e ad adottare tutte le misure necessarie a garantire un'adeguata tutela dei dati e delle informazioni trattate.

L'Ente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm.

ii. in quanto applicabile, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

L'Impresa si obbliga, alla scadenza del presente contratto, al rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, e dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii. in quanto applicabile, in relazione alla cessazione del contratto.

L'Impresa, in particolare, si impegna espressamente, sia in proprio sia per i soggetti che per suo conto forniranno le prestazioni oggetto del presente contratto, a non divulgare dati o informazioni inerenti la fornitura e i lavori svolti ed eseguire l'attività nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii. in quanto applicabile.

**Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e**

consta di n. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) facciate intere  
e di n. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) righe di quest'ultima sino  
a qui.

Letto, confermato e sottoscritto.

**ENTE AGGIUDICATORE: CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA**  
**MORELLI BUGNA,** in persona del Direttore

**L'APPALTATORE:** \_\_\_\_\_, in persona del  
\_\_\_\_\_ Dott. \_\_\_\_\_